

19 MARZO 2020

top news IMPRESA

Decreto Cura Italia Le misure sul Lavoro



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante **“misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**.

In particolare, vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali.

Sostegno alle imprese e lavoratori

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario** con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19).

Le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6/2020 hanno in corso un

trattamento di integrazione salariale straordinario possono invece presentare **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** ai sensi dell'art. 1 e per un periodo non superiore a nove settimane (art. 20).

E' poi prevista una particolare disciplina per la **cassa integrazione in deroga**: le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (art. 22). Non hanno obbligo di consultazione le aziende con meno di 5 dipendenti.

Vengono, inoltre, dettate norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

Si stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lett. h) e i) d.l. n. 6/2020, dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia (art. 26).

Ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta **un'indennità una tantum pari a 600 euro** (art. 27).

Un'indennità una tantum pari a 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28).

La medesima indennità – per il solo di mese di marzo – è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente (art. 29) nonché agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30).

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. Sono altresì sospesi per il medesimo periodo i termini di prescrizione (art. 34).

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per la durata di due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi e gli adempimenti connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. n.4/2019 (art. 40).

A decorrere dal 23 febbraio e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei

termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL (art. 42).

Invitiamo le imprese associate con servizi paghe presso gli Uffici Confesercenti Firenze a contattare i propri consulenti di riferimento per ulteriori informazioni; invitiamo le altre imprese associate a inviare una mail all'indirizzo f.pulignani@confesercenti.fi.it oppure contattare gli uffici territoriali Confesercenti per la richiesta informazioni e per l'attivazione del servizio di assistenza datoriale.



Confesercenti Firenze
Piazza Pier Vettori, 8/10 Firenze
Tel: 05527051 - Fax 055224096

www.confesercenti.fi.it - newsletter@confesercenti.fi.it

CF 80023990486

Seguici su [Facebook](#) e [Twitter](#) !

Inviato con 

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)